



Il Prefetto della Provincia di Parma

Prot. nr.16845/2018 - SCGF

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA DI CUI AGLI ARTT. 77, 78 E 216 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

VISTO l'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 78;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO l'art. 78, comma 1, il quale dispone che fino all'adozione della disciplina del predetto Albo (periodo transitorio), si applica l'art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

VISTE le Linee Guida ANAC nr. 5 recante "*Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" approvate con delibera nr. 1190 del 16.11.2016 ed aggiornato al D.Lgs 56/2017 con delibera nr. 4 del 10.1.2018, il quale prevede che con successive Linee Guida l'ANAC dichiarerà operativo il predetto Albo a seguito del quale sarà considerato concluso il periodo transitorio di cui al predetto art. 216, comma 12;

VISTE le Linee Guida ANAC nr. 3, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal consiglio dell'Autorità con deliberazione nr. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs 56/2017 con deliberazione del Consiglio nr. 1007 dell'11.10.2017, il quale, al paragrafo 8.1, lettera e), prevede che "*il RUP svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa nel rispetto del precedente paragrafo 5.2*" e che, pertanto, alle commissioni giudicatrici verranno attribuiti i compiti inerenti la valutazione degli aspetti tecnico ed economici delle offerte;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dover definire I criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

DECRETA

Per le ragioni indicate in premessa, sono adottati i seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne:



Il Prefetto della Provincia di Parma

Articolo 1 – Nomina della Commissione

1. Il Prefetto nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificandone i compiti rispetto alle fasi previste da ciascun bando di gara.
2. Il Prefetto si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
3. I componenti sono nominati dal Prefetto mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 2 – Composizione della commissione

1. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, elevato a cinque, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa;
2. I componenti sono selezionati tra il personale dell'Amministrazione dell'Interno e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari, diversi dal presidente, tra il personale dirigente e personale appartenente all'Area III[^] e II[^]; c) le funzioni di segretario, ove richiesto, potranno essere svolte da uno dei componenti ovvero tra il personale appartenente all'Area III[^] o II[^].
3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti della commissione potranno essere scelti tra dirigenti e funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici appartenenti ad aree equipollenti o tra i docenti universitari di ruolo che abbiano una comprovata esperienza maturata in materia di appalti o nel settore oggetto dell'appalto.

Articolo 3 – Selezione dei componenti

- La selezione dei componenti della commissione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione in relazione al ridotto numero dell'organico a disposizione. A tal fine il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità e competenze specifiche presenti in numero tra il personale della Prefettura.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e, ove possibile, non devono aver svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al medesimo
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Parma, li 4 aprile 2018

IL PREFETTO
(Forlani)